

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dalla Dott.ssa Licia Grassucci, dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 26.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 2601/35 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 17/9/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Becchio Oscar, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl;

- la Società AC Cuneo 1905 Srl;

per rispondere:

- Becchio Oscar:

a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato integralmente, entro il termine del 30 giugno 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di

maggio 2018 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la Società AC Cuneo 1905 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver versato integralmente, entro il termine del 30 giugno 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2018 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) e per il deferito Becchio Oscar gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, muniti di mandato speciale anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Becchio Oscar, sanzione base inibizione di mesi 7 (sette), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Becchio Oscar a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle

parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui la dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

All'udienza del 26 ottobre 2018 la Procura Federale chiede irrogarsi la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 per la Società AC Cuneo 1905 Srl: di cui punti 1 (uno) per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, punti 2 (due) per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del medesimo Comunicato Ufficiale.

La difesa della Società ne chiede il proscioglimento e, in subordine, chiede quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell'art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota dell'8 agosto 2018, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 2 agosto 2018, per la Società AC Cuneo 1905 Srl l'inosservanza del termine del 30 giugno 2018 stabilito dal Titolo I) paragrafo I), lettera E), punto 1) del C.U. n. 50 del 24/05/2018, per il "deposito garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00" presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

La Società, infatti, trasmetteva solo in data 7 luglio 2018 l'originale della fideiussione "a prima richiesta" emessa da Società finanziaria in data 6 luglio 2018, con efficacia a partire dallo

stesso 6 luglio 2018, per l'importo richiesto, come certificato dalla medesima Lega con nota del 10 luglio 2018.

Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 "le Società devono, entro il termine del 30 giugno 2018 ... depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00... L'inosservanza del suddetto termine...costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 2), 3), 7), 8), 9), 10) e 11) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019".

Con la medesima nota dell'8 agosto 2018, la Co.Vi.So.C. segnalava, altresì, il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2018 dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2018 a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Nonché la mancata comunicazione all'organismo di vigilanza, entro tale termine, dell'avvenuto pagamento dei contributi medesimi.

Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 le Società devono, entro il termine del 30 giugno 2018, depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione corredata dai modelli F24 e dalle relative quietanze, attestante l'avvenuto pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2018 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. L'inosservanza del suddetto termine, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva "per ciascun inadempimento di cui ai punti 4), 5) e 6), con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019".

In considerazione di tali ultimi inadempimenti, la Co.Vi.So.C. negava con lettera del 12 luglio 2018 alla Società AC Cuneo 1905 Srl il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019. Avverso tale provvedimento la Società proponeva ricorso in data 16 luglio 2018, dimostrando in quella sede di aver effettuato integralmente il pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2018 compreso (con ultimo pagamento effettuato in data 13/07/2018 per i contributi Inps relativi agli emolumenti di maggio 2018).

In data 19 luglio 2018 la Co.Vi.So.C., esaminato il ricorso e la documentazione prodotta a corredo dello stesso, riscontrava l'avvenuto pagamento dei contributi oggetto di contestazione ed esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'impugnativa ai fini del rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019; nondimeno, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la contestazione disciplinare del ritardato adempimento.

Orbene, tanto la trasmissione della polizza fideiussoria alla Lega (avvenuta in data 7 luglio 2018) quanto il pagamento dei contributi Inps, sono avvenuti tardivamente oltre il termine del 30 giugno 2018 sancito dal titolo I), paragrafo I), lettera E), del C.U. 50 del 24 maggio 2018, come risulta per tabulas dagli atti del procedimento.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri amministratori e legali rappresentanti, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punti 4) e 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018.

Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento, laddove tassativamente comminano le penalizzazioni per "ciascun inadempimento" commesso. Non si possono, pertanto, ricondurre nel vincolo della continuazione le due violazioni contestate in questa sede alla Società AC Cuneo 1905 Srl.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Oscar Becchio. Visto il titolo I), paragrafo I), lettera E), punti 4) e 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, infligge la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della Società AC Cuneo 1905 Srl.

[63] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), CUTRUFO GIANCARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 2611/40 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 17/9/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl;
- il Sig. Cutrufo Giancarlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl;
- la Società Siracusa Calcio Srl;

per rispondere:

- Cutrufo Gaetano e Cutrufo Giancarlo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Siracusa Calcio Srl,

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale

rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl, e dal Sig. Cutrufo Giancarlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, dell'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000;

c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati la Società Siracusa Calcio Srl ha fatto pervenire memoria difensiva.

In sede di memoria la Società adduce di aver provveduto al deposito in originale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione richiesta dalla normativa federale per il rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, con comunicazione del 10 luglio 2018.

Trattandosi, in particolare, di fideiussione "a prima richiesta" emessa da Società finanziaria per un importo pari a €. 350.000,00 con efficacia a partire dal 28 giugno 2018, il ritardo rispetto al termine ultimo di presentazione fissato al 30 giugno 2018 dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, deve considerarsi del tutto inoffensivo in quanto, qualsivoglia attività economica rilevante posta in essere all'interno del sistema federale dal Siracusa Calcio nella stagione 2018/2019, sarebbe stata adeguatamente coperta da tale garanzia.

La Società eccepisce, altresì, l'insussistenza degli elementi idonei a sostenere la recidiva ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 CGS. I fatti oggetto di contestazione, secondo la difesa, non possono considerarsi aventi la "stessa natura" di quelli sfociati nei procedimenti di cui al C.U. 54/TFN del 27/03/2018 riferibili alla violazione dell'art. 85, lett. c), paragrafo IV NOIF ovvero alla mancata corresponsione, entro le scadenze prescritte, di emolumenti dovuti a tesserati.

Poiché, quindi, nel presente procedimento, non si contesta una condotta violativa delle NOIF ma bensì la violazione di prescrizioni contenute nel Manuale delle Licenze Nazionali per l'ammissione al campionato di Serie C, la diversa fonte normativa testimonia la differente natura dei fatti contestati e la non applicabilità delle disposizioni in tema di recidiva.

Il dibattimento

All'udienza del 26 ottobre 2018 la Procura Federale chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Cutrufo Gaetano e per il Sig. Cutrufo Giancarlo la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno; per la Società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di recidiva.

La difesa della Società ne chiede il proscioglimento rinviando alle difese svolte in sede di memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota dell'8 agosto 2018, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 2 agosto 2018, per la Società Siracusa Calcio Srl l'inosservanza, del termine del 30 giugno 2018 stabilito dal Titolo I) del C.U. n. 50 del 24/05/2018, per il "deposito garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00" presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

La Società, infatti, trasmetteva solo in data 3 luglio 2018 la fideiussione "a prima richiesta" emessa da Società finanziaria in data 2 luglio 2018 con efficacia a partire dal 28 giugno 2018. Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 "le Società devono, entro il termine del 30 giugno 2018 ... depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00... L'inosservanza del suddetto termine...costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva ... con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019".

Orbene, il ritardo nella trasmissione della polizza fideiussoria alla Lega e, quindi l'inosservanza del dato normativo, risultano per tabulas agli atti del procedimento e, d'altro canto, non vengono smentiti neanche dalla difesa della Società la quale non può che invocare il profilo meramente formale della disposizione e l'inoffensività della condotta in relazione alla efficacia della polizza fatta retroagire in sede di sottoscrizione al 28 giugno 2018.

Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, la norma non lascia alcun margine di discrezionalità nel valutare l'offensività in concreto della violazione dei termini ivi sanciti, statuendo in maniera tassativa la sanzione da applicare nei casi di inosservanza degli stessi.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore e dal Sig. Cutrufo Giancarlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la responsabilità disciplinare della Società e dei suoi dirigenti, ciascuno per i rispettivi poteri e funzioni, sussiste e va riconosciuta.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.

Infatti, la precedente sanzione comminata alla Società, a seguito dei procedimenti n. 707 pf 17-18 e 708 pf 17-18 (C.U. n. 54/TFN del 27/03/2018), è scaturita dalla violazione dell'art. 85, let. c), paragrafo IV, NOIF in particolare dalla mancata corresponsione, entro le scadenze prescritte, di emolumenti dovuti a tesserati. In ambedue i casi ci troviamo in presenza di violazioni di norme di carattere gestionale che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle Società, di guisa che, pur rientrando in differenti fonti normative, si connotano per avere quella

medesima natura così come richiede l'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS ai fini del conteggio della recidiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

Visti il titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 e l'art. 21, commi 1 e 2 CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cutrufo Gaetano;
- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cutrufo Giancarlo;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della Società Siracusa Calcio Srl oltre alla sanzione della ammenda pari a €. 500,00 (cinquecento/00).

[73] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STICCHI DAMIANI SAVERIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società US Lecce Spa), ADAMO ALESSANDRO (Amministratore e legale rappresentante p.t. della Società US Lecce Spa), SOCIETÀ US LECCE SPA - (nota n. 2870/33 pfl8-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 24/9/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Sticchi Damiani Saverio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa;
- il Sig. Adamo Alessandro, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa;
- la Società US Lecce Spa;

per rispondere:

- Sticchi Damiani Saverio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa,
- Adamo Alessandro, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa,

della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 12 giugno 2018, la relazione della Società di revisione sulla situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2018. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la Società US Lecce Spa,

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Sticchi Damiani Saverio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa, e dal Sig.

Adamo Alessandro, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Lecce Spa, come sopra descritto

per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2018/2019, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 12 giugno 2018, la relazione della Società di revisione sulla situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2018.

Le memorie difensive

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell'interesse della Società e dei signori Sticchi Damiani e Adamo.

In sede di memoria si adduce in primo luogo la carenza di qualsivoglia potere gestorio in capo al Sig. Sticchi Damiani e, conseguentemente, l'infondatezza del deferimento nei suoi confronti. La disamina dello Statuto Sociale e del sistema di *governance* adottato dalla US Lecce Spa lascia emergere come il Consiglio di Amministrazione abbia conferito tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria all'Amministratore Delegato Alessandro Adamo, nominando inoltre un procuratore speciale per lo svolgimento di determinati affari.

Il Sig. Sticchi Damiani, come risulta dal verbale di nomina a Presidente del C.d.A., accettava la stessa espressamente senza assumere alcun potere di gestione, quale figura di garanzia e, in certo qual modo, di mera rappresentanza.

D'altro canto, lo svolgimento da parte del Sig. Sticchi Damiani dell'attività professionale di avvocato e di docente universitario a tempo definito lo rende incompatibile con l'assunzione di poteri individuali di amministrazione e gestione di una Società. Le esigenze legate alle menzionate attività professionali hanno indotto la Società ad adottare un sistema di *governance* improntato sull'accentramento di tutti i poteri in capo al solo Amministratore Delegato.

A riprova di tale assetto societario, sottolinea la difesa, come tutta la documentazione contabile richiesta dal titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2018/2019, sia stata sottoscritta dal Sig. Adamo nella qualità di legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale.

Per quanto concerne le contestazioni mosse, la difesa produce la documentazione da cui emerge come la Società al fine di adempiere tempestivamente a quanto previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 abbia redatto il Prospetto contenente l'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018, l'Indicatore di Indebitamento e l'Indicatore di Costo del Lavoro Allargato previa rituale approvazione da parte degli organi sociali in data 1 giugno 2018 della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2018 con relativa nota esplicativa.

Peraltra, in data ampiamente anteriore rispetto al termine ultimo del 12 giugno 2018, la US Lecce Spa ha contattato più di una Società di revisione provvista dei requisiti richiesti dalla normativa federale per conferirle l'incarico di redigere la relazione (*limited review*) inerente la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2018 ed anche la semestrale al 31 dicembre 2017 (come previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del C.U. 49).

Le Società interpellate non accettavano l'incarico, in particolare Ernst & Young rappresentava come *“all'attuale soggetto responsabile del controllo contabile, che dovrà esprimersi sul bilancio dell'intero esercizio (revisore legale dei conti in carica) compete anche l'attività di revisione limitata delle situazioni infrannuali dell'esercizio in corso”*.

Secondo le indicazioni fornite da Ernst & Young, quindi, l'organo deputato a svolgere l'attività di revisione per l'esercizio sociale 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018 era il Collegio Sindacale, il quale aveva già provveduto a redigere la relazione inerente la semestrale al 31 dicembre 2017, nonché una ulteriore relazione riguardante la situazione intermedia al 31 marzo 2018.

Per tali ragioni, in data 12 giugno 2018 la US Lecce Spa depositava presso la Co.Vi.So.C. tutta la documentazione indicata dal titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 comprensiva della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2018 con nota esplicativa redatta dal Collegio Sindacale stante la indisponibilità delle Società di revisione contattate.

Sulla scorta della documentazione depositata dalla Società in data 12 giugno, la Co.Vi.So.C. riscontrava in data 18 giugno un valore dell'Indicatore di liquidità inferiore a quello prescritto ed invitava la Società a ripianare la carenza. La US Lecce provvedeva ad effettuare il ripianamento in data 25 giugno. Tanto ad ulteriore riprova della piena efficacia ed idoneità accertativa da parte dell'organismo di vigilanza della situazione patrimoniale con riferimento alla documentazione depositata tempestivamente il 12 giugno.

In data 28 giugno la Società depositava la relazione sulla semestrale al 31 dicembre 2017 e la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2018 certificate dalla Trevor Srl, avendo appreso informalmente nel frattempo che tale Società di revisione assumeva e svolgeva anche tale tipo di incarico.

La difesa propone, quindi, una lettura sistemica e coordinata delle disposizioni in tema di Licenze Nazionali con la norma transitoria dell'art. 84 NOIF laddove stabilisce espressamente *“per le Società della Lega Italiana Calcio Professionistica l'obbligo della revisione di cui al presente articolo, commi 4 e 6, decorrerà a far data dal deposito del bilancio ovvero dalla relazione semestrale chiusi al 31 dicembre 2017”*.

Poiché, quindi, la US Lecce nel corso della stagione sportiva 2017/2018 partecipava al Campionato di Serie C ed era associata alla Lega Italiana Calcio Professionistica, le normative vigenti le consentivano di depositare la semestrale al 31 dicembre 2017, ove non depositata in precedenza, entro il termine del 30 giugno 2018.

Se la norma richiamata sancisce, quindi, l'obbligo di incaricare una Società di revisione a decorrere dal deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2017, si deve ritenere che per le Società come la US Lecce, per le quali vi è coincidenza dell'anno sociale con la stagione sportiva, prima del 30 giugno 2018 non poteva sussistere alcun obbligo di corredare le situazioni intermedie con la relazione della Società di revisione.

Per non incorrere in antinomie del sistema, le norme che consentono il deposito della relazione semestrale entro il 30 giugno 2018 e la norma transitoria dell'articolo 84 NOIF portano ad individuare in tale data la decorrenza dell'obbligo della revisione per le Società neopromosse in Serie B.

Ne consegue che alla data del 12 giugno 2018 non sussisteva alcun obbligo per la US Lecce di corredare la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2018 con la relazione di una Società di revisione che non era ancora tenuta a nominare.

La difesa evidenzia altresì come tale quadro normativo, ed in particolare la norma transitoria di cui all'articolo 84 NOIF, nel procrastinare l'obbligo di revisione alla data di deposito della semestrale chiusa al 31 dicembre 2017, abbia potuto ingenerare un errore scusabile tale da indurre la Società a procedere tardivamente al deposito della relazione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2018, rispetto al termine del 12 giugno.

Per la Società deferita si tratta, infatti, della prima applicazione di una normativa poco chiara e disomogenea.

Il richiamato quadro normativo ha indotto la deferita, in perfetta buona fede, ad operare il deposito della relazione sulla situazione intermedia al 31 marzo 2018 solo successivamente al 12 giugno ed in concomitanza con la decorrenza dell'obbligo di affidare la revisione contabile a Società provvista dei requisiti richiesti dalla normativa federale.

La complessità interpretativa della materia è confortata anche dalla documentata difficoltà che la US Lecce ha incontrato nel reperire una Società di revisione disponibile ad assumere un incarico limitatamente alle situazioni infrannuali in corso di esercizio (è agli atti il diniego ricevuto da parte del primario operatore nel settore della revisione legale, Ernst & Young).

Il dibattimento

All'udienza del 26 ottobre 2018 la Procura Federale chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: per i Signori Sticchi Damiani Saverio e Adamo Alessandro mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno; per la Società US Lecce Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019.

La difesa dei deferiti ne chiede il proscioglimento rinviando alle argomentazioni svolte in sede di memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è infondato e non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.

Con nota dell'8 agosto 2018, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 2 agosto 2018, per la Società US Lecce Spa l'inosservanza del termine del 12 giugno 2018 stabilito dal Titolo I) paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. n. 49 del 24/05/2018, per il "*deposito della relazione della Società di revisione sulla situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2018 a corredo dell'Indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale trimestrale*".

La Società, infatti, trasmetteva in data 28 giugno 2018 la suddetta relazione emessa dalla Società Trevor Srl, come riscontrato dalla Co.Vi.So.C. nella medesima nota 8 agosto 2018.

Ai sensi del titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2018/2019 "*le Società devono, entro il termine del 12 giugno 2018 ... depositare presso la Co.Vi.So.C.... il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018, l'indicatore di Indebitamento e l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolati secondo quanto previsto dall'art. 85, lett. B), paragrafo VIII, delle NOIF, sottoscritti dal legale rappresentante della Società*

e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, unitamente alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2018, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della Società di revisione ("limited review"). L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019".

Preliminarmente, si rileva la carenza di qualsivoglia potere gestorio in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Saverio Sticchi Damiani, il quale, come confermato in maniera univoca dagli atti del procedimento, in ragione delle incompatibilità connesse alla professione forense ed agli incarichi accademici rivestiti, non è mai stato investito di deleghe e poteri inerenti la gestione della Società. Tale assenza in concreto di poteri collegati alla carica rivestita, esclude la configurabilità nei confronti del Sig. Sticchi Damiani di addebiti di natura disciplinare per il mancato adempimento di obblighi connessi alla predisposizione ed al deposito della documentazione afferente il presente procedimento.

Nel senso di doversi valutare in concreto l'effettività dei poteri attribuiti con la carica ai fini della sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità la Suprema Corte e Sezioni Unite ha statuito come *"In tema di ordinamento professionale forense, il legale che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una Società commerciale si trova - ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 1), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (norma abrogata dall'art. 18 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, ma applicabile "ratione temporis") - in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, qualora risulti che tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una Società commerciale fosse di per sé incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, omettendo, invece, di accertare se l'incolpato, nella sua qualità di presidente dell'organo amministrativo, fosse titolare di effettivi poteri di gestione)"* Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 18/11/2013, n. 25797.

Tanto vale ad escludere la sussistenza degli addebiti mossi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società US Lecce Spa al quale non sono mai stati conferiti effettivi poteri di gestione o rappresentanza all'interno della compagine sociale.

Per quanto concerne la ritardata trasmissione all'organismo di vigilanza della relazione contenente il giudizio della Società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2018 ("limited review"), la documentazione in atti testimonia gli sforzi compiuti dalla *governance* per adempiere in maniera compiuta e tempestiva alle prescrizioni del titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 49 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale.

In tal senso vanno sia l'approvazione da parte degli organi sociali di tutta la documentazione richiesta per il rilascio della Licenza Nazionale già il 1 giugno 2018 (ossia in data ampiamente anteriore rispetto al termine ultimo del 12 giugno 2018), sia il diniego documentato della Società

Ernst & Young di svolgere un'attività di revisione limitata ("limited review") delle situazioni infrannuali dell'esercizio in corso, sostituendosi al soggetto responsabile del controllo contabile incaricato di esprimersi sul bilancio dell'intero esercizio.

L'autorevolezza del parere rilasciato da Ernst & Young che affermava la non surrogabilità del Collegio Sindacale per le situazioni infrannuali dell'esercizio in corso, unitamente al dato normativo poco chiaro nel sancire il momento a partire dal quale le Società neo promosse in Serie B erano tenute ad incaricare una Società di revisione contabile (si veda la richiamata norma transitoria dell'art. 84 NOIF) hanno determinato un errore scusabile in capo alla *governance* della Società US Lecce Spa

La Società deferita, in perfetta buona fede, potrebbe essere stata indotta ad operare il deposito della relazione sulla situazione intermedia al 31 marzo 2018 in concomitanza con la decorrenza dell'obbligo di affidare la revisione contabile a Società provvista dei requisiti richiesti dalla normativa federale, obbligo che ragionevolmente ha ritenuto di ricollegare alla data di deposito della semestrale chiusa al 31 dicembre 2017, deposito consentito fino al 30 giugno 2018.

Le risultanze documentali evidenziano lo sforzo compiuto dalla compagine per la predisposizione ed il deposito nei termini di tutta la documentazione richiesta, a fronte di tale condotta diligente, tuttavia, le difficoltà interpretative in fase di prima applicazione della normativa giustificano l'erronea determinazione del termine ultimo per il deposito della *limited review* al 31 marzo 2018 con la concessione dell'errore scusabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie il Sig. Sticchi Damiani Saverio perché estraneo alla gestione ed alla rappresentanza della US Lecce Spa; proscioglie, altresì, il Sig. Adamo Alessandro, in quanto l'erroneo convincimento sulla legittimità del proprio operato appare scusabile in considerazione della scarsa chiarezza della normativa di nuova applicazione, in particolar modo per una Società neo promossa nel Campionato di Serie B. Conseguentemente e per gli stessi motivi si rigetta il deferimento anche nei confronti della Società US Lecce Spa.

[60] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTINELLI PASQUALE (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Srl), SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL - (nota n. 2607/36 pfl8-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 17/09/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig. Martinelli Pasquale, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl;

- la Società SS Juve Stabia Srl;

per rispondere:

1) Il Sig. Martinelli Pasquale, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Juve Stabia Srl;

a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, dell'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) la Società SS Juve Stabia Srl:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Martinelli Pasquale, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Juve Stabia Srl, come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, dell'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

Nei termini assegnati non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) e per e per il deferito Martinelli Pasquale gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, muniti di mandato speciale anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Martinelli Pasquale, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Martinelli Pasquale a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione,

nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui la dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

A questo punto, è stata discussa la posizione della Società deferita.

La Procura Federale ha chiesto irrogarsi la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società SS Juve Stabia Srl.

La difesa dell'incolpata, invece, ha chiesto il proscioglimento.

Motivi della decisione

Ai sensi del C.U. 50 del 24 maggio 2018, titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, è fatto obbligo di depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

L'ultimo comma della menzionata lettera E) dispone, poi, che l'inosservanza degli adempimenti previsti, tra cui anche quello indicato dal menzionato punto 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Trattasi di illecito disciplinare che si perfeziona al solo vano trascorrere del termine perentorio indicato nel più volte citato Comunicato ufficiale n. 50.

Conseguentemente, dell'illecito disciplinare risponde la Società, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, nonché propria ex art. 10, comma 3, del CGS

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Martinelli Pasquale.

Per il resto infligge la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 a carico della Società SS Juve Stabia Srl.

(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BURZONI ALBERTO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SELLA GIANNI CARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 2652/37 pfl8-19 GP/GC/blr del 18.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 18/09/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig. Burzoni Alberto, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl;
- Sig. Sella Gianni Carlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl;
- la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl;

per rispondere:

- Burzoni Alberto e Sella Gianni Carlo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2018, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- Società AS Pro Piacenza 1919 Srl,

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Burzoni Alberto, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl e dal Sig. Sella Gianni Carlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, dell'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;

c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Nei termini assegnati tutti i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Burzoni Alberto e Sella Gianni Carlo, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno;
- per la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda per condotta recidiva.

Le difese degli incolpati, invece, hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti.

Motivi della decisione

Ai sensi del C.U. 50 del 24 maggio 2018, titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, è fatto obbligo di depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

L'ultimo comma della menzionata lettera E) dispone, poi, che l'inosservanza degli adempimenti previsti tra cui anche quello indicato dal punto 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Trattasi di illecito disciplinare che si perfeziona al solo vano trascorrere del termine perentorio indicato nel più volte menzionato Comunicato ufficiale, a nulla rilevando come causa di giustificazione – forza maggiore l'invocato impedimento riguardante l'avvenuta cessione dell'intero capitale sociale dal momento che comunque la domanda è stata presentata nei termini sebbene incompleta.

Non è neppure condivisibile quanto sostenuto dalla difesa circa lo slittamento della scadenza del termine dal sabato 30 giugno al lunedì 2 luglio 2018 atteso che l'equiparazione del sabato a giorno festivo, non ha carattere generale ma opera ex art. 151, comma 4, c.p.c. al solo fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato. Viceversa, a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo, in base alle regole di scadenza delle obbligazioni civili, ovverosia dagli artt. 1187 e 2963 c.c. che, nel loro combinato disposto, prevedono la proroga per i soli termini in scadenza di giorno festivo, senza considerare il sabato a tale stregua.

Né, d'altronde, può in qualche modo ritenersi sanato, come sostenuto dai deferiti, il comportamento disciplinarmente censurato una volta che è intervenuta la Comunicazione ufficiale della Co.Vi.So.D. del 12 luglio 2018 circa il rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari". Infatti, tale comunicazione è valevole positivamente ai fini dell'ammissione al campionato ma non ai fini della derubricazione di eventuali illeciti disciplinari.

Quanto alla responsabilità del Sig. Sella, con l'intervenuta procura speciale da parte dell'amministratore unico in data 24 maggio 2018 sono stati conferiti al medesimo poteri anche in ordine alla presentazione della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019, la quale non può che essere presentata secondo le modalità indicate nel CU n. 50 del 24 maggio 2018.

Conseguentemente, dell'illecito disciplinare rispondono l'Amministratore unico, il Procuratore speciale e la Società, quest'ultima a titolo di responsabilità a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, nonché propria ex art. 10, comma 3, del CGS

Va, peraltro, accolta la contestazione della Procura federale circa la condotta recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS in quanto la Società è stata sanzionata per illeciti disciplinari aventi la stessa natura di carattere finanziario-amministrativo (C.U. n. 119 dell'11 maggio 2018).

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Burzoni Alberto;
- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Sella Gianni Carlo;
- 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl, nonché € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda per condotta recidiva.

[67] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCARELLA FABIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Rende Calcio 1968 Srl), SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL - (nota n. 2656/39 pfl8-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 18/09/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig. Coscarella Fabio, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl;

- la Società Rende Calcio 1968 Srl;

per rispondere:

1) Il Sig. Coscarella Fabio, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) la Società Rende Calcio 1968 Srl:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Coscarella Fabio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Rende Calcio 1968 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

Nei termini assegnati il Sig. Coscarella e la Società Rende Calcio 1968 Srl hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto confermarsì il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Coscarella Fabio, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società Rende Calcio 1968 Srl, la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Le difese degli incolpati, invece, hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti.

Motivi della decisione

Ai sensi del C.U. 50 del 24 maggio 2018, titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, è fatto obbligo di depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

L'ultimo comma della menzionata lettera E) dispone, poi, che l'inosservanza degli adempimenti previsti tra cui anche quello indicato dal punto 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Trattasi di illecito disciplinare che si perfeziona al solo vano trascorrere del termine perentorio indicato nel più volte menzionato Comunicato ufficiale, a nulla rilevando come errore scusabile-forza maggiore l'invocato impedimento riguardante il disguido della mancata consegna dell'originale della garanzia a causa della chiusura per festa del patrono di Roma da parte della Società che ha rilasciato la fideiussione.

Conseguentemente, dell'illecito disciplinare rispondono l'Amministratore unico e la Società, quest'ultima a titolo di responsabilità a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, nonché propria ex art. 10, comma 3, del CGS

La sanzione, tenuto conto che trattasi di condotta recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni

- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Coscarella Fabio;
- 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019 a carico della Società Rende Calcio 1968 Srl.

[65] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRULLI MARIA BRUNA (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 2647/38pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 18.9.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

1) la Sig.ra Ferrulli Maria Bruna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

c) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d'imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

d) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

e) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 12 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2018 e della relativa relazione della Società di revisione a corredo dell'indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

f) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti, riguardanti quota par-te dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati, per la mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

g) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circolari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla Società. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) la Società Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig.ra Ferrulli Maria Bruna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro

2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d'imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato;

e) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato;

f) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 12 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2018 e della relativa relazione della Società di revisione a corredo dell'indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale;

g) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

h) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circolari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla Società;

i) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Nei termini prescritti la sola Società Matera Calcio faceva pervenire memoria difensiva, chiedendo il rigetto del deferimento e, in subordine, il contenimento delle sanzioni nei minimi edittali.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Ferrulli Maria Bruna, inibizione di mesi 11 (undici), oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- per Matera Calcio Srl, penalizzazione di 9 (nove) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Il difensore della Società Matera illustrava ulteriormente le argomentazioni di cui alla memoria difensiva.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene fondato il deferimento.

Ed invero, risulta documentalmente provato che alle singole scadenze individuate nel prevista dal CU 50 del 24.5.2018 per il deposito della documentazione necessaria per il rilascio della Licenza Nazionale e l'ammissione al campionato di Lega Pro 2018/2019, la Società deferita sia incorsa in plurime omissioni, rilevanti sul piano disciplinare.

In particolare, come peraltro ammesso nel ricorso che lo stesso Matera Calcio Srl ha proposto avverso il diniego della Licenza: (a) alla scadenza del 30.6.2018 non risultavano versate le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo in contestazione (il cui saldo è avvenuto solo il successivo 13.7); (b) nel medesimo termine non risultavano versate le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti al Signor Leone per il periodo in contestazione (il cui saldo è pure avvenuto il 13.7); (c) sempre alla scadenza del 30.6.2018 non erano stati effettuati dalla Società i pagamenti dell'IVA risultante dalle liquidazioni trimestrali (che pure erano parzialmente omesse), il cui saldo è poi avvenuto il successivo 16.7.2018; (d) neppure al 30.6.2018 la Società aveva provveduto al saldo del debito Irap, avvenuto il 13.7.2018; (e) alla scadenza del 12.6.2018 non era stata trasmessa la relazione trimestrale prescritta nel CU sopra richiamato, la cui approvazione è avvenuta solo il 29.6.2018; (f) da ultimo, alla scadenza del 26.6.2018 non risultavano pagati gli emolumenti relativi alla quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati (cfr. relazione Co.Vi.So.C. e ricorso Matera in atti).

È dunque indubitabile, come rileva la stessa difesa della Società deferita, che la gestione societaria nel periodo cui afferiscono le omissioni appena descritte "non si è contraddistinta per il rigoroso rispetto dei termini previsti per i vari adempimenti" (cfr. memoria pag. 4) e che solo una volta emerse le lacune gestorie la Società ha attemperato a quanto dovuto.

Ne deriva la pacifica violazione delle disposizioni di cui ai punti 4), 6), 7) e 10), lett. E), par. 1), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, nonché di quelle di cui al punto 2, lett. C, par. 1), titolo I e punto 2), lett. D), par. 1), titolo I del medesimo comunicato.

Tali condotte, per espressa previsione anche del CU citato, costituiscono illecito disciplinare di cui devono rispondere la deferita, nonché la Società dalla medesima rappresentata.

Non valgono ad escludere la rilevanza quale illecito disciplinare delle omissioni in contestazione le considerazioni della Società deferita in relazione al successivo ottenimento, a seguito di ricorso, della Licenza Nazionale per la stagione corrente, atteso che proprio la norma richiamata, pur consentendo la regolarizzazione degli adempimenti entro il 16.7.2018, fa salva l'applicazione delle sanzioni previste nel CU più volte ricordato, con ciò confermando la natura di illecito delle condotte omissive ancorché regolarizzate all'atto del ricorso.

Neppure colgono nel segno le considerazioni svolte dalla difesa con riferimento alla contestazione sub lett. f), rectius per la Società lett. g), della rubrica per le quali si invoca il principio del *ne bis in idem*.

Ed invero, con la decisione richiamata di questo Tribunale (CU n. 61TFN), la Società deferita è stata sanzionata per l'omesso versamento di emolumenti relativi ad alcuni tesserati - per quel che qui rileva - per la mensilità di dicembre 2017. Al contrario, nel presente procedimento, la contestazione attiene specificamente alla violazione di quanto disposto al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 afferente la dichiarazione di attestazione ivi prevista. Si contesta in particolare alla Società non solo "non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di dicembre 2017" ma anche di "non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati" fatto rilevante *ex se* sul piano disciplinare.

Neppure possono condividersi le argomentazioni difensive in relazione al capo e), rectius per la Società lett. f), relativo al mancato deposito, nel termine prescritto, della relazione trimestrale approvata dall'organo amministrativo. E ciò considerato il tenore letterale della disposizione del CU relativa a tale adempimento (che prescrive il deposito "del prospetto contenente l'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018 ... unitamente LL situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2018, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della Società di revisione" e considerato altresì che nel caso di specie la formazione della relazione e la sua trasmissione è avvenuta ben oltre la scadenza del termine indicato.

Da ultimo, va affermata la responsabilità della deferita e della Società per l'ulteriore violazione contestata al capo g) della rubrica (per la Società lett. h), essendo emersa l'effettuazione di pagamenti in violazione delle prescrizioni delle NOIF, attraverso assegni circolari su conti correnti non direttamente riconducibili alla Società medesima (cfr. relazione Deloitte & Touche Spa in atti).

Sotto il profilo sanzionatorio, va precisato che è lo stesso CU n. 50 del 24.5.2018 ad individuare le sanzioni previste per la Società per ogni singola violazione, indicandone la cumulabilità per ciascun inadempimento con espressa esclusione, in particolare, della possibilità di invocare l'istituto della continuazione con riguardo alle violazioni di cui alla lett. E). Nel caso di specie, unica eccezione al cumulo materiale delle penalizzazioni prescritte può venir individuato con riguardo alla violazione relativa al mancato pagamento di emolumenti relativi ad alcuni tesserati (capo f) della rubrica, g) per la Società) per il quale, in considerazione della intervenuta sanzione

di cui al CU n. 61 sopra richiamato, va sanzionata la sola permanenza della condotta antidoverosa da cui è discesa la mancata documentazione.

Corretta risulta infine anche la contestazione della recidiva operata nel deferimento trattandosi, nel caso di specie, di violazioni di carattere finanziario-amministrativo analoghe a quelle già giudicate.

Pertanto, tenuto conto della gravità dei fatti, delle specifiche previsioni di cui alle lett. E), C) e D), par. I, titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, nonchè della contestata recidiva, il Tribunale ritiene eque le sanzioni indicate in dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- a Maria Bruna Ferrulli, l'inibizione di mesi 11 (undici), oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).
- alla Società Matera Calcio Srl la penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 ed € 2.000,00 (duemila) di ammenda.

[70] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IRACANI PAOLA MARIA (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Trapani Calcio Srl), SOCIETÀ TRAPANI CALCIO SRL - (nota n. 2876/41 pfl8-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 24.9.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- la Signora Paola Maria Iracani, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Trapani Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS in relazione a quanto disposto dal punto 11), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, per aver omesso il deposito, entro il 30 giugno 2018, dell'originale della garanzia a prima richiesta prevista per il rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019;
- la Società Trapani Calcio Srl per responsabilità diretta e propria in relazione alle violazioni sopra indicate.

Nei termini prescritti non pervenivano memorie difensive.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) e per e per la deferita Iracani Paola Maria gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, muniti di mandato speciale anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per la Sig.ra Iracani Paola Maria, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la Sig.ra Iracani Paola Maria a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui la dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Trapani Calcio Srl, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La difesa concludeva in via principale per il proscioglimento e, in subordine, l'applicazione di una sanzione contenuta ex art. 16 CGS.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene fondato il deferimento.

Ed invero, risulta documentalmente provato che alla scadenza del 30.6.2018, prevista dal CU 50 del 24.5.2018 per il deposito dell'originale della garanzia a prima richiesta necessaria per il rilascio della Licenza Nazionale e l'ammissione al campionato di Lega Pro 2018/2019, la Società deferita non avesse provveduto all'adempimento. Detto documento, infatti, perveniva soltanto in data 11.7.2018, come attestato dalla Co.Vi.So.C. in pari data.

Ne deriva la pacifica violazione delle disposizioni di cui al punto 11), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018.

Tale condotta, per espressa previsione anche del CU citato, costituisce illecito disciplinare di cui deve rispondere la Società deferita.

Sotto il profilo sanzionatorio, va tenuto conto della specifica previsione di cui all'ultimo paragrafo della lett. E), par. I, titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018 che indica in un punto di penalizzazione la sanzione minima prevista per ciascuna delle violazioni ivi contemplate. Con la conseguenza che in tale misura va individuata la sanzione applicabile al caso di specie.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) a carico della Sig.ra Iracani Paola Maria.

Delibera di irrogare alla Società Trapani Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRONARDI ENZO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Monopoli 1966 Srl), SOCIETÀ SS MONOPOLI 1966 SRL - (nota n. 2863/44 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 24.9.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- il Signor Enzo Mastronardi, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Monopoli 1966 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS in relazione a quanto disposto dal punto 10), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, per aver omesso, entro il 30.6.2018, il versamento degli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno di imposta 2017 e per aver comunque omesso di documentarne l'effettuazione nel medesimo termine, richiesta per il rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019; per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS in relazione a quanto disposto dal punto 7), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, per aver omesso, entro il 30.6.2018, il versamento degli importi dovuti a titolo di Irap per il periodo di imposta 2015/2016 e per aver comunque omesso di documentarne l'effettuazione nel medesimo termine richiesta per il rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019;
- la Società SS Monopoli 1966 Srl per responsabilità diretta e propria in relazione alle violazioni sopra indicate.

Nei termini prescritti i deferiti depositavano memorie difensive, concludendo per il proscioglimento o in subordine per una sanzione contenuta nei minimi edittali.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Mastronardi Enzo: mesi 7 (sette) di inibizione;
- per la Società SS Monopoli 1966 Srl: la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I difensori hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni indicate in memoria insistendo per l'accoglimento delle relative conclusioni.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene fondato il deferimento.

Ed invero, risulta documentalmente provato che alla scadenza del 30.6.2018, prevista dal CU 50 del 24.5.2018 per il deposito della documentazione attestante, rispettivamente, l'assolvimento del debito IVA (punto 10) e l'Irap (punto 7) e necessaria per il rilascio della Licenza Nazionale e l'ammissione al campionato di Lega Pro 2018/2019, la Società deferita non avesse provveduto ad alcuno di detti adempimenti.

Ed anzi, per ammissione della stessa Società deferita, risulta che il saldo relativo al debito Irap è avvenuto solo in data 10.7.2018 (cfr. comunicazione via pec soc. SS Monopoli del 10.7.2018 in atti), mentre - quanto alle liquidazioni IVA - risultano versamenti successivi alla scadenza indicata (e precisamente in data 6.7.2018 e 9.7.2018; cfr. comunicazione via pec soc. SS Monopoli del 9.7.2018).

Ne deriva la pacifica violazione delle disposizioni di cui ai punti 7) e 10), lett. E), par. I), titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018.

Tali condotte, per espressa previsione anche del CU citato, costituiscono illecito disciplinare di cui devono rispondere il deferito, nonché la Società dal medesimo rappresentata.

Non valgono ad escludere la rilevanza quale illecito disciplinare delle omissioni in contestazione le considerazioni delle difese nelle memorie in atti che invocano nel caso di specie l'errore scusabile.

Considerata la specificità e la chiarezza delle disposizioni per l'ottenimento delle Licenze Nazionali di cui al CU n. 50 del 13.5.2018, davvero non si comprende quale diversa rappresentazione potesse essersi ingenerata negli odierni incolpati sul contenuto delle dichiarazioni e della documentazione richiesti e sulla necessità di provvedere alle scadenze indicate.

Sotto il profilo sanzionatorio, va precisato che è lo stesso CU n. 50 del 24.5.2018 ad individuare le sanzioni previste per le Società per ogni singola violazione, indicandone la cumulabilità per ciascun inadempimento con esclusione della possibilità di invocare l'istituto della continuazione.

Pertanto, tenuto conto della gravità dei fatti e delle previsioni di cui alla lett. E), par. I, titolo I, CU n. 50 del 24.5.2018, il Tribunale ritiene eque le sanzioni indicate in dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- a Enzo Mastronardi l'inibizione di mesi 7 (sette);
- alla Società SS Monopoli 1966 Srl: la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

[62] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORINI MENIO (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), ALTANA DAVIDE (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL - [nota n. 2574/34 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018].

Il deferimento

La Procura Federale,

visti gli atti del procedimento disciplinare n. 34pf18-19, avente ad oggetto: "Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine all'inosservanza da parte della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl, dei seguenti adempimenti previsti dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018: a) deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00";

ha deferito Innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Fiorini Menio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl;
- il Sig. Altana Davide, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2018, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Fiorini Menio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl e dal Sig. Altana Davide, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del

rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000.

Le memorie

I deferiti depositavano una unica memoria a discolpa, insistendo per l'integrale proscioglimento in virtù della duplice incidenza di un errore scusabile riferito alla tempistica del deposito della prescritta documentazione di garanzia; e della rimessione in termini per la proroga relativa al deposito di una nuova garanzia fidejussoria concessa con il C.U. n. 59 del Commissario Straordinario della FIGC.

Il dibattimento

La Procura Federale chiedeva l'irrogazione delle sanzioni che seguono: 6 (sei) mesi di inibizione ciascuno per i Sig.ri Fiorini Menio e Altana Davide; 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, per la Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl.

La difesa richiamava le motivazioni esimenti trascritte nella memoria, insistendo per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ritiene che il deferimento sia fondato in ogni sua componente. Sussiste infatti certezza assoluta in ordine all'omesso deposito, entro il termine del 30 giugno 2018, della garanzia a prima richiesta per l'importo di € 350.000,00 (fidejussione), poiché il documento venne depositato, per stessa ammissione dei prevenuti, in data 02/07/18. Tale è la effettiva tempistica degli eventi e in tal senso recita la contestazione della Procura Federale per cui, sotto il profilo sostanziale e lessicale, la vicenda non necessiterebbe di una ulteriore analisi. Tuttavia la Difesa adduce la vigenza di due elementi scriminanti che meritano una breve digressione.

Il primo: il tardivo deposito della fideiussione, avvenuto appunto il 02/07/18, sarebbe riconducibile alla peculiare situazione verificatasi a causa della chiusura degli uffici bancari in occasione della festività del 29/06/18 di San Pietro, Patrono di Roma, che avrebbe ingenerato un errore scusabile. Secondo la tesi difensiva, questo inconveniente non consentì alla Società di consegnare in tempo utile (30/06/18) l'originale della fideiussione, che peraltro aveva valenza a far data dal 28/06/18. Osserva il Tribunale che la natura formale della contestata violazione non prevede una diversa interpretazione ermeneutica dal momento che, secondo legge, il termine per il deposito scade il 30/06/18, presupposto fattuale che nella specie non risulta ottemperato.

La seconda esimente risiede in una presunta novazione del predetto termine: i numerosi problemi connessi alle garanzie rilasciate ad alcuni sodalizi dalla Finworld ai fini della iscrizione ai Campionati nazionali (che questo Tribunale conosce per essersi già interessato della materia), indussero il Commissario Straordinario della FIGC a emanare il successivo C.U. n. 59 del 30/08/18, atto a consentire il deposito di una nuova fidejussione sostitutiva entro la data del 28/09/18, termine questo che la Società rispettò. Ma la addotta giustificazione non può

essere considerata attinente alla specie, né può valutarsi in misura favorevole per i deferiti, in quanto si tratta di una operazione comunque postuma rispetto alla scadenza per il deposito dell'originale della prima garanzia (30/06/18) che, come visto, non venne rispettata. In tal senso, tutto quanto sia accaduto in prosieguo, pur se collegato in qualche maniera all'elemento "garanzia fidejussoria", non è afferente all'odierno caso che permane vincolato alla formulazione edittale del deferimento che prescrive il 30/06/18 quale unica data di scadenza per il deposito della fidejussione, nella specie non rispettata senza tema di smentita.

La proiezione normativa concernente il giudizio interpretativo dell'art. 10, comma 3 CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, va dunque interpretata in senso letterale e restrittivo con elusione di qualsivoglia giustificativo che possa travalicare il sancito termine.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per i Sig.ri Fiorini Menio e Altana Davide la inibizione di mesi 6 (sei) cadauno;
- per la Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

[68] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILANESE MAURO (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), D'ANIELLO GIUSEPPE (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 2654/43 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Il deferimento

La Procura Federale,

visti gli atti del procedimento disciplinare n. 43pf18-19, avente ad oggetto: "Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine all'inosservanza da parte della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, dei seguenti adempimenti previsti dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018: a) deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00";

ha deferito Innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il Sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl;
- il Sig. D'Aniello Giuseppe, Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2018, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri

e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società US Triestina 1918 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, e dal Sig. D'Aniello Giuseppe, Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Triestina Calcio 1918 Srl;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000.

Le memorie

I deferiti depositavano rispettive memorie a discolta, insistendo per l'integrale proscioglimento. Il Sig. Milanese e la Società sostenevano la sussistenza di un errore scusabile riferito alla tempistica del deposito della prescritta documentazione di garanzia; il Sig. D'Aniello, oltre alla dedotta esimente, adduceva anche la propria carenza di legittimazione poiché non abilitato alla sottoscrizione dei documenti bancari.

Il dibattimento

La Procura Federale chiedeva l'irrogazione delle sanzioni che seguono: 6 (sei) mesi di inibizione ciascuno per i Sig.ri Milanese Mauro e D'Aniello Giuseppe; 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso per la Società US Triestina 1918 Srl.

I difensori dei prevenuti richiamavano le motivazioni trascritte nelle memorie, insistendo per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il deferimento sia fondato in ogni sua componente. Sussiste infatti certezza assoluta in ordine all'omesso deposito, entro il termine del 30 giugno 2018, della garanzia a prima richiesta per l'importo di € 350.000,00 (fidejussione), poiché il documento venne depositato, per stessa ammissione dei prevenuti, in date 11-12-19 luglio 2018, a nulla rilevando l'articolato iter prodromico al rilascio dell'effettivo originale. Tale è la reale tempistica degli eventi e in tal senso recita la contestazione della Procura Federale per cui, sotto il profilo sostanziale e lessicale, la vicenda non necessiterebbe di una ulteriore analisi. Tuttavia la Difesa adduce la vigenza di un elemento scriminante che merita una breve digressione. Il tardivo deposito della fidejussione avvenuto appunto in date 11/12/19 luglio 2018, sarebbe riconducibile a peculiari situazioni finanziarie non riconducibili alla Società, quanto a problemi intercorsi con gli Istituti Bancari interpellati che avrebbero ingenerato un errore scusabile in favore del sodalizio. Secondo la tesi difensiva, detti inconvenienti non consentirono alla Società di consegnare in tempo utile (30/06/18) l'originale della garanzia bancaria. Osserva il Tribunale che la natura formale della contestata violazione non prevede una

diversa interpretazione ermeneutica rispetto alla formulazione editale del deferimento che prescrive il 30/06/18 quale unica data di scadenza per il deposito del documento, che nella specie non risulta ottemperato. La proiezione normativa concernente il giudizio interpretativo dell'art. 10, comma 3 CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, va dunque interpretata in senso letterale e restrittivo con esclusione di qualsivoglia giustificativo che possa travalicare il sancito termine.

Una peculiare considerazione merita infine l'eccezione difetto di legittimazione in capo al Sig. D'Aniello che ha dichiarato di non essere titolare di alcun rapporto bancario personale o diretto per conto del sodalizio. Ma il ruolo istituzionale, federale e sostanziale del medesimo, in quanto Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società, consente di escludere qualsiasi accesso alla suggerita tesi scriminante, che permane dunque inaccettabile sotto il profilo della legittimazione.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per i Sig.ri Milanese Mauro e D'Aniello Giuseppe, la inibizione di mesi 6 (sei) cadauno;
- per la Società US Triestina 1918 Srl, la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontare nella corrente stagione sportiva.

(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUZZI GIANNI (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 2860/42 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2018).

Il deferimento

La Procura Federale,

visti gli atti del procedimento disciplinare n. 42pf18-19, avente a oggetto una serie di violazioni codificate in seno al deferimento con i numeri da 1 a 8; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 06/09/18; ritenuto che dagli atti esaminati sono emerse numerose violazioni in capo ai soggetti prevenuti;

ha deferito dinanzi al Tribunale Nazionale Federale, sezione disciplinare:

- il Sig. Ferruzzi Gianni, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl,

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31 dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto totale ripianamento della carenza patrimoniale sopra indicata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera G), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al superamento della fattispecie prevista dall'art. 2482 ter del codice civile, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto superamento della fattispecie prevista dall'art. 2482 ter del codice civile. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

c) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza finanziaria risultante dall'indicatore di liquidità al 31 marzo 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto ripianamento della carenza finanziaria sopra indicata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

d) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C., della relazione della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

e) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

f) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi,

e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

g) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

h) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

i) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

j) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato. In relazione ai poteri e

funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AS Lucchese Libertas Calcio 1905 Srl,

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Ferruzzi Gianni, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31 dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto totale ripianamento della carenza patrimoniale sopra indicata;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera G), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al superamento della fattispecie prevista dall'art. 2482 ter del codice civile, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto superamento della fattispecie prevista dall'art. 2482 ter del codice civile;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al totale ripianamento della carenza finanziaria risultante dall'indicatore di liquidità al 31 marzo 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto ripianamento della carenza finanziaria sopra indicata;

e) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C., della relazione della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;

f) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

- g) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
- h) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;
- i) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
- j) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;
- k) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato.

Le memorie

La Società depositava una propria memoria a discolta, insistendo per l'integrale proscioglimento motivato dal mutamento dei vertici societari intervenuto nel periodo temporale pregresso rispetto alle scadenze contestate, le cui operazioni finanziarie non avrebbero

agevolato la corretta tempistica riferita ai pagamenti e al deposito della prescritta documentazione indicata in deferimento.

Il Dirigente non depositava memorie.

Il dibattimento

La Procura Federale chiedeva l'irrogazione delle sanzioni che seguono: 13 (tredici) mesi di inibizione per il Sig. Ferruzzi Gianni; 11 (undici) punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl.

La difesa della Società richiamava le motivazioni esimenti trascritte nella memoria, insistendo per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il deferimento sia fondato in ogni sua componente, a nulla rilevando la narrazione dell'articolato iter societario pregresso che si sarebbe dipanato a seguito del cambio dei vertici del sodalizio, addotto quale circostanza scriminante in seno alla Memoria. Sussiste infatti certezza assoluta in ordine all'omesso pagamento e successivo deposito, entro i prescritti termini, di tutte le obbligazioni formali e pecuniarie descritte in atti, in quanto la Società ha ammesso espressamente ogni circostanza. Il tenore del deferimento reso dalla Procura Federale recita quindi in maniera perfettamente conforme rispetto alle consistenze, tempistiche e illegittimità formali e sostanziali perpetrate dalla Società e dal suo Dirigente, per cui la vicenda non necessita di una ulteriore analisi che possa eludere la portata sanzionatoria delle plurime prescrizioni violate. La proiezione interpretativa afferente alle numerose norme contestate dalla Procura Federale va quindi applicata in senso letterale e restrittivo, a prescindere dagli accadimenti precedenti e successivi, senza la incidenza di qualsivoglia giustificativo che possa travalicare le incombenze e i termini sanciti ex lege, attestando le sanzioni in 13 mesi di inibizione per il Dirigente; e 11 punti di penalizzazione complessivamente considerati per la Società, da scontare nel campionato in corso.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Ferruzzi Gianni, la inibizione di mesi 13 (tredici);
- per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl la penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Publicato in Roma il 31 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina